



COMUNE DI BELLUNO

CORPO POLIZIA LOCALE

Via A. Gabelli n. 9 - 32100 Belluno

Tel. 0437.913520 - Fax 0437.913517

e-mail: vigili@comune.belluno.it - PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA n. 2 del 03/01/2018

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE E DIVIETI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI

**IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE**

Richiamati:

- il Capo III “ Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili “ della Legge 24.12.2003, n.363;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- il D.Lgs. 18 aprile 2000, n.267;
- la Legge Regione Veneto 29.11.2008, n.21 che disciplina, tra le altre cose, la sicurezza nella pratica degli sport invernali;
- il “ *Decalogo comportamentale dello sciatore* “ di cui all’Allegato 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005;

Considerato che:

- è necessario regolamentare con apposito provvedimento il comportamento degli sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale Sci;
- si sta sempre più diffondendo la pratica dello sci alpinismo e che i praticanti di detta attività percorrendo le piste in salita costituiscono un potenziale pericolo per gli altri sciatori che si trovano davanti ostacoli non prevedibili;

Dato atto che:

- è competenza dei Comuni, ai sensi dell’art.4, lett. b) e c) della Legge Regione Veneto n.21/2008, l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il corretto utilizzo, da parte dell’utente, delle piste ricadenti nel rispettivo territorio segnalandolo tempestivamente alla Provincia;

Ritenuto:

- altresì che, gli sciatori, nell'esercitare la pratica dello sci, devono tenere quel comportamento specifico di prudenza e diligenza da determinarsi anche in base alla situazione ed alle caratteristiche della pista nonché alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire o accusare alcun danno e pericolo agli altri sciatori ed a se stesso;

ORDINA

1. a salvaguardia della pubblica incolumità sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:

A) Mancato rispetto della segnaletica, con riferimento:

- piste chiuse interdette;
- discesa in slittino su piste da sci;
- irregolare utilizzo impianti di risalita;
- presenza di mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste;
- cattive condizioni della pista;

B) Divieto di sosta:

- gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista;
- gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità;
- in caso di cadute o incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista spostandosi ai margini di essa;
- chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei;

C) Divieto di immettersi su pista e riprendere a sciare:

- senza controllare e rispettare chi proviene da monte;

D) In caso di sorpasso:

- lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità;
- il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato;

E) Divieto di praticare lo sci fuori pista:

- in aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di esercizio e, comunque, ove vietato dall'apposita segnaletica;

F) Divieto di percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è classificata;

G) Divieto di trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco, salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di soccorso;

H) Fatte salve le disposizioni della Legge n.363/2003 agli artt.15,16,17 e 18 non è consentita la risalita e/o gli attraversamenti lungo le piste a piedi, con le racchette da neve o “ ciaspe “ durante l'orario di apertura degli impianti o durante l'attività di manutenzione delle stesse piste, salvo specifiche e puntuali deroghe che devono essere comunicate e/o individuate dalla Società esercente le piste con apposita segnaletica.

2. Si rappresenta inoltre, che sono da considerarsi come prescrizioni alle quali gli sciatori devono

comunque attenersi, le seguenti:

- **VELOCITA'** - gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'altrui incolumità. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia o di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa;
- **TRACCIATI AGONISTICI** - le piste o le porzioni di piste destinate permanentemente o occasionalmente a tracciati agonistici di allenamento, devono essere chiuse o adeguatamente delimitate in modo da evitare interferenze tra gli atleti e gli sciatori.

NORME DI COMPORTAMENTO SUGLI ALTRI PENDII NON BATTUTI (c.d. "PERCORSI FUORI PISTA") POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA SCIISTICA E SUI TERRITORI POSTI AL DI FUORI DELL'AREA SCIISTICA.

L'utente che pratica lo sci alpinismo, il freeride e l'escursionismo invernale, con o senza utilizzo di racchette, resta sottoposto alle norme vigenti in pista e sugli impianti quando vi transita.

Egli deve attenersi scrupolosamente alle ulteriori seguenti regole quando transita sugli *altri pendii non battuti* (c.d. "percorsi fuori pista") posti all'interno dell'area sciistica:

- al rientro sulle piste, obbligo di dare la precedenza a tutti coloro che transitano in pista;
- attenersi a quanto indicato dal Rischio Valanghe della presente ordinanza.

Spetta all'utente che pratica gli sport invernali al di fuori dell'area sciistica adottare tutte le misure necessarie a ridurre il rischio per persone e cose, connesso anche alla scelta dei compagni, dei percorsi ed alle modalità di effettuazione dell'attività.

L'utente che pratica gli sport invernali al di fuori dell'area sciistica, deve rispettare, in quanto applicabili, le regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2005.

L'utente che pratica gli sport invernali al di fuori dell'area sciistica deve inoltre attenersi scrupolosamente a quanto indicato al Rischio Valanghe della presente ordinanza.

RISCHIO VALANGHE

Il concessionario/gestore degli impianti di risalita non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi *sugli altri pendii non battuti* (c.d. "percorsi fuori pista") serviti dagli impianti medesimi.

Gli utenti che percorrono gli altri pendii (c.d. "percorsi fuori pista ") dell'area sciistica hanno l'obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso e di autosoccorso laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe. Tale situazione di rischio evidente, con la presente ordinanza, viene equiparata ai casi in cui il grado di pericolo riportato nel Bollettino Valanghe dell'ARPAV sia pari o superiore al grado di pericolo MARCATO 3 della scala europea di pericolo valanghe.

Si precisa che, poiché sugli altri pendii non battuti (c.d. "percorsi fuori pista") dell'area sciistica oppure al di fuori dell'area sciistica è sempre possibile il verificarsi di valanghe, è buona norma che i soggetti i quali vi praticano lo sci alpinismo, il freeride e l'escursionismo invernale, con o senza utilizzo di racchette, siano muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso con qualunque grado di pericolo valanghe.

SANZIONI

Per le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono applicabili **le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 (venticinque) ad €. 150,00 (centocinquanta)** come previsto dall'art. 56, comma 2° lett. b) della L.R. 21.11.2008, n.21 e **le sanzioni accessorie**, previste dall'art. 57, 6° comma, della L.R. 21/2008, **del ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione**. I titoli di viaggio aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso l'Ufficio skipass.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. – Regione Veneto da prodursi a norma della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 (sessanta) giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente annulla la precedente ordinanza n. 20 - prot. n.2889 - del 28 gennaio 2010 ed ha **validità dal 1° dicembre al 30 aprile di ogni stagione invernale e comunque fino a che le condizioni meteorologiche consentano la pratica dell'attività sciistica.**

**Sottoscritta dal Comandante della P.L.
DALLA CA' GUSTAVO
con firma digitale**